



SCHEMA DI CONTRATTO DI SCOPO PER L'ACQUISTO DI CURE DOMICILIARI A VALERE SULLE RISORSE DI PNRR DI CUI ALLA DGR XII/4622 DEL 23.06.2025 PER CONCORRERE ALL'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI INVESTIMENTO PNRR M6C1 1.2.1 "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA"

C.I.G. N. B792AE1856

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Milano in Corso Italia 52, CF / P.IVA 09320520969, nella persona del Direttore Generale, Silvano Casazza nato a Cassano D'Adda il 23/04/1957, domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore Life Cure S.R.L. con sede legale nel Comune di Monza in Via S. Pellico 48, CF 01140460294 / P.IVA 01140460294, nella persona di Roberto Calzolaio, nato/a a Grottaglie il 12/11/1977 C.F. CLZRRT77S12E205R, in qualità di Legale Rappresentante per l'unità d'Offerta Unità Cure Domiciliari (CDM) codice Cudes regionale 091983 accreditata secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale delle strutture accreditate, le prestazioni a contratto indicati e riportati nell'allegata scheda di budget;

Premesso che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 nell'ambito della Missione 6 "Salute", prevede il sub-investimento 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI), individuando il relativo target comunitario M6C1-6 che prevede al T2-2026 l'«Aumento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10 % della popolazione di età superiore ai 65 anni. Per raggiungere tale obiettivo dovrà essere aumentato di almeno 800.000 unità entro il 2026 il numero di persone di età superiore ai 65 anni che ricevono assistenza domiciliare» con la rimodulazione del PNRR di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 8 dicembre 2023 l'obiettivo è stato elevato a 842.000 assistiti;
- il Decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2023 concernente la ripartizione delle risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023:

1. definisce all'art. 2) i soggetti attuatori dell'obiettivo di investimento prevedendo che:
 - le risorse di cui all'art. 1, sono ripartite a favore delle regioni e delle province autonome in qualità di soggetti attuatori;
 - le Regioni, in quanto soggetti attuatori, richiedono il codice unico di progetto (CUP), accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del sistema CUP, per gli interventi sotto la voce: «PNRR M6C1I1.2.1 assistenza domiciliare»;
2. disciplina all'art. 3 le condizioni per l'erogazione delle risorse a valere sulla Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare a favore dei soggetti attuatori;
3. approva l'allegato 1) recante la ripartizione delle risorse per l'investimento M6C1 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura (ADI)", individuando per ciascuna annualità del programma i target intermedi e il target finale legati al raggiungimento



dell'obiettivo a livello nazionale e per ciascuna Regione, prevedendo che l'avanzamento nell'attuazione dei target intermedi e finali del sub investimento in oggetto da parte delle Regioni sia misurato dall'indicatore relativo al n. di assistiti over 65 anni trattati in assistenza domiciliare in rapporto alla popolazione anziana calcolato attraverso il flusso SIAD alimentato nell'ambito dell'NSIS;

- con Decreto del Ministero della Salute dell'8 aprile 2025 è stato aggiornato il finanziamento e il target che le regioni devono conseguire nel 2025, con i seguenti valori per la Lombardia:
 - incremento atteso di n. 141.384 prese in carico in assistenza domiciliare di assistiti over 65 anni a partire dalla baseline del 2019 di 92.551 con riferimento all'assistenza domiciliare erogata a tutto il 31/12/2025;
 - risorse complessive al 31/12/2025 pari a euro 279.649.435, di cui per euro 67.137.326 a valere sulle risorse di cui ai commi 4 e 5 (parziale) dell'art. 1 del DL 34/2020 e per euro 212.512.199 a valere sulle risorse del PNRR;
- la DGR XII/715 del 24.07.2023:
 - ha assunto, nell'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale, determinazioni per la regolamentazione dell'azione finalizzata a concorrere alla realizzazione dell'obiettivo di investimento di PNRR Missione 6 Componente 1 sub-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI) attraverso l'acquisto di prestazioni di cure domiciliari dalla rete d'offerta pubblica e privata accreditata ai sensi delle DGR XI/6867/2022 (C-DOM) ivi comprese le cure domiciliari erogate in regime di RSA Aperta e dalla rete pubblica e privata per l'erogazione di cure palliative domiciliari ex DGR XI/5918/2016;
 - ha previsto, nell'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale, che gli enti gestori accreditati per cure domiciliari, ivi comprese quelle erogate in regime di RSA aperta, e gli enti gestori accreditati per cure palliative domiciliari possono accedere alla stipula con la ATS di accreditamento di un contratto di scopo per l'erogazione a carico delle risorse di PNRR di prestazioni di cure domiciliari finalizzate a concorrere all'attuazione dell'obiettivo di investimento PNRR Missione 6 "Salute" sub-investimento 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI) definito per Regione Lombardia con Decreto del 23 gennaio 2023 (G.U. n. 55 del 6 marzo 2023) e declinato sui singoli territori di ASST da Regione Lombardia con nota prot. G1.2023.0012092 del 30/03/2023;
 - ha definito all'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale, nell'ambito dello stanziamento delle risorse di PNRR definito dal Decreto del 23 gennaio 2023, il riparto per ATS e la corrispondente sotto assegnazione teorica per ASST e ha definito nell'ambito dell'allegato 1) le regole per la gestione del circuito economico delle risorse del PNRR da parte delle ATS, precisamente disponendo:
 - che il contratto di scopo per l'attuazione del PNRR per i gestori non già a contratto ordinario prevede una remunerazione a valere sulle risorse del PNRR da riconoscere sulla base dell'effettiva rendicontazione (secondo la frequenza prevista dagli appositi calendari), mediante emissione di fattura che deve recare chiaramente l'indicazione del **CUP E89G21000020006** del progetto legato all'obiettivo di investimento di PNRR in oggetto, nonché del codice CIG ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - che gli enti gestori già a contratto per C-DOM, ivi compresi i contratti per cure domiciliari erogate in regime di RSA aperta, nonché gli enti gestori a contratto per Cure palliative domiciliari e titolari di budget sulle risorse del FSR ordinario che abbiano sottoscritto il contratto di scopo sulle risorse del PNRR, possano erogare e rendicontare cure domiciliari a carico delle risorse di PNRR solo a condizione dell'eventuale previo esaurimento delle risorse di FSR legate al contratto ordinario;
- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La



documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;
- la stipula del contratto è inoltre subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove presenti, dei soggetti indicati all'art. 94 comma 3 del D.Lgs.n. 36/2023, attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 94 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.

Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a erogare a favore di assistiti over 65 anni prestazioni sociosanitarie di cure domiciliari secondo il regime di cui alla DGR XI/6867/2022 e ss.mm.ii.;

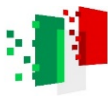
entro il valore di budget di PNRR definito in applicazione dell'allegato 1) alla DGR di approvazione del presente schema tipo di contratto, ai fini del concorso al raggiungimento dell'obiettivo di investimento PNRR M6C1 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura".

2. Nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
3. La cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri.

Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:
 - a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
 - b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
 - c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;
 - d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
 - e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta;
 - f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;
 - g) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico-fisiche della persona assistita qualora si rinvenisse la necessità della nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;
 - h) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;
 - i) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;
 - l) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure legate alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.
3. Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,



nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.

4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:
 - a. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;
 - b. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 4 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;
 - c. il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.
5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
 - a. l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - b. l'insussistenza o meno di provvedimento giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c. l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

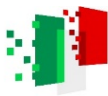
1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
 - a. che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
 - b. che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
 - c. l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.



3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.
4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
5. Il soggetto gestore si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse. Parimenti collabora all'effettuazione di controlli in loco diretti a verificare la regolarità dei procedimenti sottesi all'utilizzo delle risorse del programma e all'organizzazione delle attività dirette ad implementare le cure domiciliari a livello distrettuale. Tali controlli potranno essere esercitati sia dalla regione che dal livello nazionale e/o comunitario.
6. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 Tariffe applicabili, sistema di rendicontazione e pagamenti

1. La remunerazione oggetto del presente contratto è riferita alle prestazioni erogate in regime di SSR a valere sulle risorse di PNRR a favore di utenti residenti in Lombardia over 65 anni e agli utenti stranieri over 65 anni che, in base alla normativa nazionale e regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti. Alle prestazioni di cure domiciliari erogate in forza del presente contratto di scopo si applicano le stesse tariffe previste dallo specifico quadro regolatorio regionale di riferimento a valere sul FSR.
2. Il riconoscimento economico delle prestazioni erogate è subordinato all'assolvimento del debito informativo specifico per ogni tipologia di cure domiciliari e precisamente come di seguito indicato:
 - A. gli enti gestori già contrattualizzati procedono anche in relazione alle prese in carico riferite ai contratti di scopo PNRR alla rendicontazione dei livelli di produzione attraverso gli specifici flussi informativi secondo le ordinarie regole già previste;
 - B. gli enti gestori solo accreditati che sottoscrivono un contratto di scopo PNRR procedono alla rendicontazione dei livelli di produzione attraverso:
 - il flusso CP per l'erogazione di cure palliative domiciliari secondo le tempistiche e le regole ordinarie;
 - il flusso SIAD ed FE per l'erogazione di cure domiciliari attraverso unità d'offerta in regime di C-Dom, secondo le tempistiche e le regole ordinarie. La remunerazione è riconosciuta con cadenza trimestrale a fronte della rendicontazione legata al flusso FE (primo invio). I valori definitivi ai fini del riconoscimento dell'esercizio 2025 verranno calcolati sulla base del flusso FE entro il limite del budget sottoscritto a titolo di PNRR;
 - il flusso Rsa Aperta per l'erogazione di cure domiciliari in regime di RSA aperta, secondo le tempistiche e le regole ordinarie. La remunerazione è riconosciuta con cadenza trimestrale a fronte della rendicontazione del relativo flusso.



3. Gli Enti Gestori di cure domiciliari, di RSA Aperta e di cure palliative domiciliari già a contratto ordinario sul FSR che aderiscono alla stipula del contratto di scopo sul PNRR, procedono:
 - a. entro i limiti del budget di scopo sottoscritto, all'emissione di una fattura di acconto intermedio per il riconoscimento dell'eventuale iperproduzione sul contratto ordinario legata alle prestazioni di cure domiciliari erogate a favore delle prese in carico di persone over 65 anni risultante dalle rendicontazioni riferite al primo semestre 2025. La fattura deve recare l'indicazione del CUP di progetto n. E89G21000020006 nonché del codice CIG sopra indicato ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
 - b. entro i limiti del budget di scopo sottoscritto, all'emissione di una fattura annuale a chiusura dell'esercizio 2025 per il riconoscimento dell'eventuale iperproduzione sul contratto ordinario legata alle prestazioni di cure domiciliari erogate a favore delle prese in carico di persone over 65 anni. La fattura deve recare l'indicazione del CUP di progetto n. E89G21000020006 nonché del codice CIG sopra indicato ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Trovano in ogni caso piena applicazione le determinazioni di cui al paragrafo 4) dell'allegato 1 alla DGR XII/4622 del 23.06.2025 in tema di eventuale processo di rimodulazione.
4. Gli Enti Gestori di cure domiciliari, di RSA Aperta e di cure palliative domiciliari titolari del solo contratto di scopo provvedono all'emissione della fattura mensile o trimestrale in ragione della produzione effettivamente erogata e rendicontata attraverso i flussi informativi previsti al comma 2 del presente articolo nonché all'emissione, entro i limiti del budget di scopo sottoscritto, della fattura a conguaglio sull'esercizio 2025 per le prestazioni di cure domiciliari erogate a favore di persone over 65 anni, tenuto conto dei valori definitivi 2025 calcolati sulla base dei flussi definitivi di riferimento entro il limite del budget sottoscritto a titolo di PNRR. Le fatture devono riportare l'indicazione del CUP di progetto n. **E89G21000020006** nonché del codice CIG sopraindicato ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Trovano in ogni caso piena applicazione le determinazioni di cui al paragrafo 4) dell'allegato 1 alla DGR XII/4622 del 23.06.2025 in tema di eventuale processo di rimodulazione.
5. Il valore del budget del contratto di scopo non concorre all'eventuale budget di filiera sottoscritto dall'ente gestore.
6. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
7. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso.
8. Le tariffe corrisposte a carico sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

Articolo 5 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì a adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei



lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Articolo 6 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.
2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 3, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 7 Clausola di manleva

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000 per sinistro.

Articolo 8 Clausola di salvaguardia

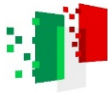
1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 9 Durata

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01/2025-31/12/2025) ed è prorogato fino al 31.03.2026 al fine di garantire la continuità assistenziale fatte salve successive determinazioni relative alla possibilità di garantire il consolidamento delle azioni del PNRR. L'importo economico massimo delle prestazioni da erogare nel periodo di proroga non può superare i 3/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a. utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
 - b. assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
 - c. osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
 - d. assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
 - e. rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
 - f. verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:
 - a. raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al



trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;

- b. prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c. si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 11 Imposta di bollo

- 1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Art. 12 Norma di rinvio e adeguamento

- 1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
- 2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
- 3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
- 4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
- 5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze legate al Covid 19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Art. 13 Foro competente

- 1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

L'imposta di bollo rimane a carico dell'Ente gestore ed è assolta in maniera virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Milano n. 23923/2016 del 05/02/2016.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

art. 4, comma 2

art. 7 Clausola di manleva

art. 8 Clausola di salvaguardia

ATS della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale
Silvano Casazza

Life Cure S.R.L.

Il Legale Rappresentante
Roberto Calzolaio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTRATTO DI SCOPO PNRR M.6 C.1 SUB-INVESTIMENTO M6C1 1.2.1 "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA" CUP E89G21000020006

Codice CUDES	091983		
Codice CUDES UOCP			
Codice CUDES UOCP livello domiciliare/residenziale/day hospital			
Codice CUDES UCP-DOM			
Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data	Data Contratto		
Validità dal	01/01/2025	al	31/12/2025
Riferimenti provvedimento ATS	Deliberazione ATS		

STRUTTURA

Tipologia	Unita' Cure Domiciliari (CDM)
Denominazione	Life Cure S.R.L.

ENTE GESTORE

Denominazione sociale	Life Cure S.R.L.		
Comune sede legale	Monza		
Legale rappresentante	Roberto Calzolaio		
Codice fiscale	01140460294	Partita IVA	01140460294

BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato EUR 434.945,00

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

ATS della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale
Silvano Casazza

Life Cure S.R.L.

Il Legale Rappresentante
Roberto Calzolaio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.